



Organismi

Situazione

10.1

Il tema degli organismi patogeni o modificati geneticamente non pone, per il momento, problemi particolari e non richiede cambiamenti sostanziali nella prassi odierna. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della legge sull'ingegneria genetica e l'adattamento della Legge sulla protezione dell'ambiente in questo settore si sono armonizzate e rafforzate le prescrizioni ambientali esistenti in materia di organismi patogeni o geneticamente modificati. Compiti nuovi per il Cantone sorgono nell'ambito della tematica dei cosiddetti organismi alloctoni invasivi, ossia piante e animali non indigeni e che si diffondono provocando danni sanitari, materiali o minacciando la biodiversità.

Riguardo all'ingegneria genetica, i sessantasei progetti svolti finora in Ticino (fine 2008) si sono svolti all'interno di laboratori e possono essere ritenuti conformi alle disposizioni legali. Non vi sono stati finora dei progetti all'aperto con impiego di organismi geneticamente modificati.

Alla fine del 2004, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza di Cartagena, che disciplina le esportazioni di organismi modificati geneticamente e che prevede inoltre lo sviluppo di un sistema di controllo e d'allarme per individuare e gestire i movimenti transfrontalieri illeciti di organismi modificati geneticamente e patogeni. Queste attività sono di competenza federale, salvo obblighi di notifica in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali di organismi geneticamente modificati.

Indirizzi e obiettivi

10.2

I controlli ispettivi richiesti dall'attuale dispositivo normativo sono stati svolti su tutti gli impianti notificati che impiegano organismi pericolosi con frequenza annuale, senza però una verifica analitica ad eccezione di una campagna sulla tubercolosi. Controlli più approfonditi saranno programmati, risorse permettendo, nei prossimi anni. Se ciò non venisse fatto, non sarà possibile garantire una prevenzione dei rischi al passo con l'evoluzione del settore. Tra i temi aperti figurano l'adeguamento costante delle esigenze di biosicurezza delle installazioni nelle quali sono presenti organismi e le necessità di sorveglianza del territorio in relazione con la dispersione, deliberata o accidentale, di organismi; rilasci che potrebbero accadere anche fuori dai confini cantonali. Nel settore della biosicurezza bisognerà quindi poter contare anche in futuro su personale con adeguate conoscenze specialistiche.

Dal 1° ottobre 2008 è in vigore la nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), che disciplina, oltre all'impiego nell'ambiente di organismi modificati geneticamente o patogeni, anche la questione delle specie di organismi alloctoni invasivi, chiamati anche specie invasive. Oltre a dare maggior peso al controllo autonomo per la messa in commercio, l'utilizzo di organismi modificati geneticamente o patogeni nonché alla sorveglianza, l'ordinanza contiene inoltre nuove disposizioni concernenti la salvaguardia della diversità biologica, che rende necessarie, anche per i cantoni, misure volte a impedire la diffusione e a combattere tali organismi laddove si sono già insediati. Finora le attività erano svolte dal Servizio fitosanitario della Sezione dell'agricoltura per quanto riguarda l'ambrosia e la panace di Mantegazzi, nonché dall'Ufficio della sanità e dall'Ufficio del medico cantonale per la lotta contro la zanzara tigre. Si tratterà di definire una strategia cantonale e di estendere le attività di monitoraggio e di lotta alle specie contemplate dall'OEDA (allegato 2) e eventuali altre specie la cui diffusione pone problemi a livello cantonale.

10

< Attività di ricerca
all'Istituto di ricerca
in biomedicina

Misure operative

10I1 Attività di controllo concernenti organismi patogeni o modificati geneticamente

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
D	SPAAS	no	no	si	1	1	C	0	0	1

Indicatore	
Basi legali	OIconf, OPIR, OEDA
Riferimenti	«L'ambiente in Ticino 1» (SPAAS, 2003), p. 302f; «L'ambiente in Ticino 2» (SPAAS, 2003), p. 115f

I compiti attribuiti all'Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo (UISPS) consistono essenzialmente in controlli ispettivi su tutti i comparti ambientali, in un'implementazione della

biosicurezza come pure nei preparativi per fare fronte a incidenti, normali, grandi, catastrofici che prevedono la liberazione accidentale di organismi pericolosi nell'ambiente.

Attuazione

La misura comprende essenzialmente un'attività UISPS ispettiva e analitica (limitatamente) dei progetti biotecnologici svolti nel Cantone. L'UISPS collabora poi strettamente con la Confederazione (Centro di biotecnologia per la notifica dei progetti e i preparativi per gli aspetti di bioterrorismo)

sia in forma consultiva che operativa, con la SUVA per gli aspetti OPLM (protezione degli addetti ai lavori con microrganismi) e con l'organizzazione di difesa cantonale e l'istituto cantonale di microbiologia per gli incidenti che comunque possono capitare.

10I2 Regolamento di applicazione dell'OEDA

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
DPS	SPAAS, SG, SF, UNP, MCSN, SAg, DC	si	no	no	1	2	1 anno	0	0	2

Indicatore	
Basi legali	Art. 15, 51 e 52 OEDA
Riferimenti	Risoluzione governativa 3229 del 30 giugno 2009

La nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) attribuisce ai cantoni il compito del monitoraggio di «possibili pericoli ambientali e pregiudizi alla diversità biologica» dovuti a organismi patogeni o invasivi (art. 51 OEDA) come pure la lotta agli stessi. Sia il monitoraggio, sia le probabilità di successo dipendono dalle proprietà biologiche, dalla diffusione e dalle metodologie di lotta disponibili di ogni specie

interessata. Per un impiego ottimale delle risorse limitate le competenze a livello cantonale devono perciò essere chiarite.

L'allegato 2 dell'OEDA definisce le specie il cui utilizzo nell'ambiente è vietato a livello federale. I Cantoni possono però estendere il monitoraggio e la lotta ad altre specie, allo scopo di proteggere l'uomo, gli animali e l'ambiente, nonché la diversità biologica.

Attuazione

Proposta di adeguamenti normativi a livello cantonale necessari all'applicazione dell'OEDA in funzione di una migliore gestione delle situazioni non contempla-

te nella stessa e di una chiara definizione delle competenze esecutive alle unità dell'Amministrazione interessate.

10I3 Strategia per l'applicazione dell'OEDA

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
DPS	SA, SPAAS, SF, UNP, MCSN, DC	no	si	no	1	2	1 anno	0	0	2

Indicatore	
Basi legali	Art. 15, 51 e 52 OEDA; LPChim; OFor
Riferimenti	Risoluzione governativa 3229 del 30 giugno 2009

La nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) attribuisce ai cantoni il compito del monitoraggio di «possibili pericoli ambientali e pregiudizi alla diversità biologica» dovuti a organismi patogeni o invasivi (art. 51 OEDA) come pure la lotta agli stessi.

Le problematiche trattate dall'OEDA in relazione alla diffusione di organismi alloctoni invasivi (neobiota) e la conseguente necessità di coordinare ed organizzare l'agire e le competenze dei vari servizi dell'Amministrazione interessati, sono di una notevole complessità e interdisciplinarietà. Le necessità e modalità di attuazione sono infatti da adattare a dipendenza della biologia di ciascuna specie animale o vegetale e dell'area

geografica toccata. Il nostro Cantone figura inoltre tra quelli maggiormente colpiti da organismi alloctoni invasivi a causa degli oltre 200 km di confini con l'Italia e la già forte diffusione di specie termofile.

Mentre le attività di monitoraggio e di lotta si limitano finora a 2 specie vegetali (ambrosia, panace di Mantegazzi) e alla zanzara tigre, quelle future devono essere estese a tutte le specie animali e vegetali di cui all'allegato 2 OEDA ed eventualmente ad altre specie di interesse cantonale.

Per definire una strategia di monitoraggio, gli obiettivi e le priorità di risanamento, dei modelli di intervento è stato perciò costituito il «Gruppo di lavoro Neobiota».

Attuazione

I compiti del GL Neobiota sono stati così definiti:

- allestire un'indagine sulla situazione cantonale riguardo alla diffusione delle specie elencate nell'allegato 2 OEDA;
- definire una strategia di monitoraggio, gli obiettivi e le priorità di risanamento, dei modelli di intervento per le situazioni d'emergenza e ciò in funzione della possibile evoluzione della situazione;
- valutare la necessità di estendere il monitoraggio o la lotta ad altre specie non contemplate nell'allegato 2 OEDA;
- proporre la delega di taluni compiti ai gruppi di lavoro specifici già esistenti o creandone ad hoc, per far fronte alla particolarità ed alla complessità propria di ogni singola situazione dovuta a neofite o neozoa;
- proporre gli adeguamenti normativi a livello cantonale necessari all'applicazione dell'OEDA in funzione di una migliore gestione delle situazioni non contemplate nella stessa e di una chiara definizione delle competenze esecutive alle unità dell'Amministrazione interessate.

1014 Monitoraggio delle specie alloctone invasive

DPSIR	Competenza	Nuova misura	Nuova attività	In corso	Efficacia	Difficoltà	Durata	Investimenti	Costi gestionali	Priorità
DPS	SA, SPAAS, SF, DC, UNP	no	si	no	●	●	●—●	0	0.02	●
Indicatore										
Basi legali		Art. 15, 51 e 52 OEDA; LPChim; OFor								
Riferimenti										

Le attività di monitoraggio future dipenderanno dalla strategia da adottare (vedi 1012), che dovrà essere este-

sa alle specie animali e vegetali di cui all'allegato 2 OEDA ed eventuali altre specie di interesse cantonale.

Attuazione

Le modalità operative di monitoraggio dovranno orientarsi alle particolarità biologiche di ciascuna specie che

sarà individuata come problematica e dipendono dalla strategia menzionata alla misura numero 1012.

Specie alloctone invasive presenti in Ticino



Ailanto



Balsamina ghiandolosa



Buddleja



Verga d'oro del Canada



Ambrosia



Assenzio dei fratelli Verlot

Conclusioni

Recentemente sono state riviste le disposizioni riguardanti gli organismi modificati, patogeni o alloctoni invasivi. In questo settore occorre dapprima definire la strategia da adottare per le principali specie di interesse nel nostro Cantone. In particolare potenziare le attività di monitoraggio e chiarire i compiti attribuiti ai vari servizi interessati (SPAAS, Sezione dell'agricoltura, Sezione forestale) per arginare l'espansione degli organismi alloctoni invasivi.

L'impiego all'aperto di organismi geneticamente modificati e/o patogeni è limitato in Ticino. I controlli ispettivi del settore hanno così potuto essere sinora svolta con buoni risultati ma dovranno essere completati con maggiori verifiche analitiche. Anche in futuro bisognerà comunque garantire un accompagnamento, tecnicamente e scientificamente valido, a un settore in forte evoluzione, anche in considerazione del fatto che il Cantone sostiene la crescita del «Polo biomedico» e del «Biopolo».



Senecione sudafricano



Panace di Mantegazzi



Pueraria irsuta



Poligono del Giappone



Coccinella asiatica



Tartaruga dalle orecchie rosse